

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “DOPO DI NOI” ONLUS

ART. 1 Costituzione

E' costituita una fondazione denominata “Dopo di noi”, con sede a Trieste.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della fondazione si esplicano principalmente nell'ambito della provincia di Trieste.

ART. 2 Finalità

La fondazione persegue l'obiettivo di promuovere e supportare un sistema di servizi e interventi che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle persone con disabilità prive di adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in futura prospettiva.

La fondazione persegue come propri obiettivi:

- la promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili;
- la promozione di progetti di vita per le persone con disabilità, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili;
- la promozione di incarichi di protezione giuridica di cui alla normativa vigente;
- la promozione, la divulgazione e la qualificazione delle attività della fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi e la collaborazione in ricerche scientifiche, nonché progettazioni legate a bandi regionali, nazionali ed europei.

Tutte le attività e iniziative saranno ispirate ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, la cui ratifica è stata autorizzata dallo Stato italiano con la legge 3 marzo 2009 n. 18.

La fondazione opera sulla base di piani di attività approvati dal consiglio di amministrazione, anche collegati alla programmazione regionale del Piano di zona.

ART. 3 Linee principali di attività

Le principali attività della fondazione “Dopo di noi” si articolano secondo le linee seguenti:

- conoscenza dei bisogni delle persone;
- predisposizione di una serie di programmi adeguati ai bisogni dichiarati e analizzati, in sinergia con i servizi sociali e sanitari;
- gestione del patrimonio conferito.

La fondazione, per garantire adeguata assistenza alle persone disabili - fermo restando il rapporto con il giudice tutelare e con l'eventuale amministratore di sostegno - può servirsi anche degli ordinari strumenti di tutela, tipici e atipici, esistenti nell'ordinamento giuridico, con particolare ma non esclusivo riferimento a istituti quali il contratto di mantenimento, l'istituzione di vincoli di destinazione sui beni, il trust.

ART. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel

- settore dell'assistenza alle persone disabili e dell'organizzazione di servizi ad esse rivolti;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, etc.;
 - stipulare atti o contratti con soggetti pubblici e privati considerati utili per il raggiungimento dei propri scopi, con particolare riguardo alla ricerca di adeguate forme di sostegno anche finanziario;
 - partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli propri della fondazione;
 - costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore di attività interessato dall'attività della fondazione;
 - verificare l'esito dei programmi rivolti ai fruitori dei servizi e delle attività della Fondazione;
 - svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 5 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione (costituito dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione della fondazione ovvero successivamente dai fondatori o dai partecipanti);
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione;
- dalle elargizioni o dai contributi fatti da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

I beni immobili conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

ART. 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione, lascito o altra utilità destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

I beni immobili conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

ART. 7 Esercizio finanziario e gestione contabile

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa sono assunti dal direttore generale, nei limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale; solo successivamente tali avanzi potranno essere impiegati per il potenziamento dell'attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali, o in generale per il miglioramento dell'attività della Fondazione.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in fondatori, partecipanti e sostenitori.

Sono fondatori i soggetti che hanno promosso la Fondazione: Comune di Trieste (con sede in piazza dell'Unità d'Italia n. 4), _____.

Possono ottenere la qualifica di partecipanti, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute che contribuiscano agli scopi della fondazione:

- con conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione,
- con conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire, con proprio regolamento:

- l'eventuale suddivisione e/o raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività omogenee;
- la subordinazione dell'attribuzione della qualifica di partecipante al rispetto di determinati parametri di continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Sono soci sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale e che prestano l'attività prevista dall'art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato. La loro ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ART. 9 Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione, decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di fondatori e partecipanti per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si elencano i seguenti:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; che aderiscono sulla base di un impegno pluriennale, nominati dal Consiglio di amministrazione
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità della Fondazione.

Nel caso di enti, persone giuridiche, organismi vari l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione derivante da qualsiasi causa;
- apertura di procedura di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

I fondatori possono recedere dalla Fondazione revocando la propria partecipazione alla medesima per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, essi possono ripetere i conferimenti effettuati sul

fondo di gestione, non quelli effettuati sul fondo di dotazione.

In caso di recesso di un fondatore, il Consiglio di amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'art. 12.

ART. 10 Organi della fondazione

Gli organi della Fondazione si distinguono in:

- organi di indirizzo: Presidente, Consiglio di amministrazione,Assemblea di partecipazione;
- organi di gestione e amministrazione: Direttore generale, Revisore dei conti, Comitato tecnico-scientifico.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di partecipazione.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, nominati come segue:

- un componente nominato dal Comune di Trieste;
- un componente nominato dall'ASP ITIS;
- un componente nominato dalla Fondazione Filantropica Ananian;
- due componenti nominati dagli altri fondatori privati;
- altri due componenti eletti dall'assemblea di partecipazione tra i soci privati, di cui almeno uno tra i soci sostenitori.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di membro del Consiglio di amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo della Fondazione.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 8 possono divenire Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore generale della Fondazione determinandone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 8) deliberare, con il voto favorevole di almeno cinque componenti, le modifiche dello Statuto;
- 9) deliberare il piano delle eventuali assunzioni e collaborazioni;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare, con il voto favorevole di almeno cinque componenti, lo scioglimento dell'Ente e la

devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

L'adozione degli atti di straordinaria amministrazione riguardanti il patrimonio e le linee generali di politica sociale sono subordinati al preventivo parere vincolante della Giunta comunale.

Art. 13 Assemblea di partecipazione

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti e dei sostenitori.

Essa formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Elegge due componenti del Consiglio di amministrazione, come indicato all'art. 12.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta all'anno.

Art. 14 – Direttore generale

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico.

Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– da' esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce il compenso e la qualifica.

Egli rimane in carica per tre esercizi.

E' organo consultivo-contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo (sui quali redige apposite relazioni) ed effettua verifiche di cassa.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 Comitato tecnico-scientifico

La fondazione può istituire un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di studio e ricerca in merito alle attività da essa svolte.

Il Comitato tecnico-scientifico formula pareri e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani e delle attività.

Art. 17 Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Sulla fondazione si esercita il controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 18 Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne nomina il liquidatore - ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla fondazione di beni immobili da parte di

enti pubblici detti beni verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di amministrazione agli enti pubblici medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni immobili conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 19 Norma transitoria

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli organi della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 20 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.